

# **Regolamento in materia di dottorato di ricerca**

## **TITOLO I NORME GENERALI**

### **Art. 1**

#### **Oggetto e ambito di applicazione**

Il presente Regolamento disciplina l'istituzione ed il funzionamento dei dottorati di ricerca, in attuazione dell'art. 4 della Legge 3 luglio 1998, n. 210 e della vigente normativa ministeriale in materia.

### **Art. 2**

#### **Finalità e ambiti disciplinari**

1. Il corso di dottorato di ricerca fornisce le competenze necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione, anche ai fini dell'accesso alle carriere nelle amministrazioni pubbliche e dell'integrazione di percorsi professionali di elevata innovatività, contribuendo alla realizzazione dello Spazio Europeo dell'Alta Formazione e dello Spazio Europeo della Ricerca.
2. Il percorso formativo promuove opportunità di formazione interdisciplinare, multidisciplinare e transdisciplinare anche in ambiti non accademici, quali il settore industriale, della pubblica amministrazione, dei servizi e delle istituzioni culturali.
3. Le tematiche del corso di dottorato si riferiscono ad ambiti disciplinari ampi e chiaramente definiti.
4. Le denominazioni e gli eventuali *curricula* dei corsi sono valutati dall'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario (ANVUR), in sede di accreditamento dei corsi.

### **Art. 3**

#### **Sistema di accreditamento dei corsi e delle sedi**

1. I corsi di dottorato sono attivati previo accreditamento concesso dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, su conforme parere dell'ANVUR, e sono soggetti alla verifica periodica della permanenza dei requisiti richiesti per l'accreditamento.

2. La procedura e i criteri per l'accREDITAMENTO iniziale e periodico dei corsi di dottorato e delle sedi sono disciplinati da decreti ministeriali.

3. Il Nucleo di Valutazione svolge un'attività di monitoraggio e controllo della permanenza dei requisiti richiesti dal Decreto di cui al comma 2 ai fini dell'accREDITAMENTO periodico dei corsi.

## **TITOLO II**

### **ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO**

#### **CAPO I**

#### **DISPOSIZIONI GENERALI**

##### **Articolo 4**

##### **Istituzione dei corsi**

1. I corsi di dottorato di ricerca sono istituiti dall'Ateneo, anche in forma associata mediante la stipula di convenzioni o la costituzione di consorzi, con le istituzioni previste dai decreti ministeriali vigenti in materia.

Nell'ambito della procedura di istituzione dei corsi di cui al comma 2 sono approvate le convenzioni e la costituzione di consorzi, nel rispetto dello Statuto e dei Regolamenti di Ateneo e tenuto conto delle disposizioni ministeriali.

2. Le proposte di istituzione sono presentate da professori e ricercatori appartenenti anche a Dipartimenti diversi e ad ambiti scientifici coerenti con gli obiettivi formativi del corso, tenendo conto ove possibile dell'equilibrio di genere.

Le proposte devono essere presentate da almeno 12 componenti, di cui almeno la metà professori universitari di ruolo di prima o seconda fascia e per la restante parte da ricercatori di ruolo di Università o enti pubblici di ricerca, ovvero, nel caso di dottorati in forma associata con enti pubblici di ricerca, anche da ricercatori appartenenti ai ruoli di dirigenti di ricerca, ricercatori o primi ricercatori degli enti stessi, ferma restando la quota minima dei professori.

I componenti del Collegio dei Docenti indicati al precedente capoverso devono essere in possesso dei requisiti di qualificazione scientifica stabiliti dalla normativa vigente.

Possono inoltre far parte del Collegio di dottorato anche appartenenti a università o enti di ricerca esteri in possesso almeno dei requisiti minimi previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle

funzioni di professore di seconda fascia, nonché, nella misura massima di un terzo della composizione complessiva del medesimo, esperti, pur non appartenenti a Università o enti pubblici di ricerca, in possesso di elevata e comprovata qualificazione scientifica o professionale in ambiti di ricerca coerenti con gli obiettivi formativi del corso di dottorato.

Il Coordinatore del dottorato deve essere in possesso di una elevata qualificazione scientifica, attestata sulla base dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di prima fascia.

Le proposte sono approvate dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Senato Accademico sul possesso dei requisiti sopra indicati da parte dei componenti del Collegio dei docenti e tenuto anche conto della coerenza dei corsi con l'Offerta formativa nonché delle strategie della ricerca dell'Ateneo.

Le proposte devono essere corredate dalla documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti dalla norma. In particolare, le proposte devono indicare:

- a) il progetto formativo, in coerenza con i principi e gli indirizzi condivisi a livello europeo, funzionale a facilitare lo sviluppo critico nel campo della ricerca, ad acquisire una adeguata autonomia e responsabilità del dottorando, utili al successivo percorso professionale sia nel settore della ricerca che in altri del mercato del lavoro;
- b) le risorse, con specifico riferimento alla disponibilità, per ciascun ciclo di dottorato da attivare, di un numero medio di quattro borse di studio e al sostegno dell'attività dei dottorandi, le infrastrutture disponibili per l'attività di studio e di ricerca dei dottorandi adeguate al numero di borse di studio previste e il correlato assenso al loro impiego attestato nella delibera motivata dei Consigli di Dipartimento interessati.
- c) l'eventuale numero di posti senza borsa nel limite di uno ogni tre con borsa;
- d) attività di ricerca avanzata e attività di alta formazione, anche di tipo seminariale, ovvero svolte all'interno di laboratori o di infrastrutture di ricerca di livello e interesse europeo;
- e) un sistema di assicurazione della qualità della progettazione e della gestione della formazione dottorale conforme agli standard per l'assicurazione della qualità nello Spazio europeo dell'istruzione superiore (EHEA), secondo le indicazioni dell'ANVUR;
- f) le eventuali convenzioni o consorzi di cui al comma 1;
- g) i componenti del Collegio dei docenti;

h) il Dipartimento sede amministrativa, con allegata la delibera di assenso del Consiglio del Dipartimento medesimo.

3. Oltre all'approvazione di cui al comma 2, il Consiglio di Amministrazione:

- a) provvede alla ripartizione delle risorse economiche necessarie per il finanziamento delle borse di studio tra i Dipartimenti dove i corsi hanno la sede amministrativa, tenuto anche conto degli esiti della valutazione e secondo meccanismi premiali;
- b) determina l'ammontare delle tasse e dei contributi universitari per l'iscrizione ai corsi di dottorato, sulla base delle disposizioni vigenti in materia;
- c) definisce la disciplina degli esoneri dal versamento delle tasse e dei contributi universitari;
- d) determina l'ammontare del contributo per la partecipazione ai concorsi di ammissione ai corsi di dottorato;
- e) fissa il tetto massimo di reddito al fine dell'assegnazione delle borse di studio, che non può essere superiore all'importo annuo della borsa di studio.

4. Ogni corso di dottorato ha sede amministrativa presso un solo Dipartimento. La sede amministrativa è proposta dal Collegio tenuto conto dei finanziamenti e delle infrastrutture messe a disposizione dai Dipartimenti coinvolti nonché del numero dei docenti incardinati nel corso afferenti ai Dipartimenti medesimi. La sede amministrativa è definita nella delibera del Consiglio di Amministrazione di cui al comma 2, su proposta del Collegio dei docenti, previa delibera del Consiglio di Dipartimento medesimo.

5. Il Regolamento del corso di dottorato, che disciplina gli aspetti organizzativi del corso medesimo, è deliberato dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Collegio dei docenti.

## **Art. 5**

### **Internazionalizzazione dei corsi**

1. L'Ateneo sostiene e agevola la cooperazione transnazionale e internazionale. A tal fine promuove la stipula di convenzioni, secondo schemi predefiniti, con altri Atenei e/o istituzioni straniere, per l'istituzione di dottorati internazionali, finalizzati al rilascio di titoli congiunti, doppi o multipli, per lo svolgimento di tesi in co-tutela e per il conseguimento del titolo di "*Doctor Europaeus*", in conformità alle condizioni stabilite dall'*European Universities Association* (EUA).

Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi internazionali si fa riferimento alle disposizioni previste negli accordi stessi.

2. Le convenzioni di cui al comma 1 devono essere fondate su un'effettiva condivisione delle attività formative e di ricerca, l'equa ripartizione dei finanziamenti delle borse di studio e degli oneri accessori, le modalità di regolazione delle forme di sostegno finanziario, le modalità di scambio e mobilità di docenti e dottorandi e il rilascio del titolo congiunto, doppio o multiplo.

3. L'Ateneo assicura, coerentemente con il progetto di ricerca sviluppato dal dottorando, periodi di mobilità all'estero di durata congrua rispetto al progetto dottorale.

## **Art. 6**

### **Corsi di dottorato industriale**

1. L'Ateneo può attivare corsi di dottorato industriale, sulla base di specifiche convenzioni con imprese che svolgono qualificata attività di ricerca e sviluppo, con la possibilità di destinare una quota dei posti disponibili ai dipendenti delle stesse impegnati in attività di elevata qualificazione, ammessi al dottorato a seguito di superamento della relativa selezione.

## **Art. 7**

### **Corsi di dottorato di interesse nazionale**

1. L'Ateneo può attivare dottorati di interesse nazionale finalizzati a realizzare percorsi formativi di elevata qualificazione e di carattere altamente innovativo, tramite la stipula di convenzioni o la costituzione di consorzi fra più atenei, nonché con istituzioni di ricerca di alta qualificazione e di riconosciuto livello internazionale, anche estere, che prevedano la effettiva condivisione delle attività formative e di ricerca, le modalità di regolazione delle forme di sostegno finanziario, le modalità di scambio e di mobilità dei docenti e dei dottorandi ed eventuali forme di co-tutela.

## **CAPO II**

### **ORGANI DI GESTIONE DEI CORSI**

## **Art. 8**

### **Organi del corso di dottorato di ricerca**

1. Gli organi del corso di dottorato di ricerca sono il Collegio dei docenti e il Coordinatore.

2. Il Collegio dei docenti è costituito secondo i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia.

Il Collegio è integrato, limitatamente alla trattazione dei problemi didattici e organizzativi del corso, con una rappresentanza degli iscritti al corso di dottorato, definita dal Collegio dei docenti in proporzione al numero degli iscritti al corso.

3. Le richieste di partecipazione al Collegio dei docenti, successive all'istituzione del Corso di dottorato, sono deliberate dal Collegio stesso. Le domande di ammissione dei docenti devono essere corredate della documentazione attestante il possesso dei requisiti di qualificazione scientifica previsti dalla norma, e, nel caso di docenti di altri Atenei, del nulla osta rilasciato dalle rispettive Università di appartenenza.

4. Il Collegio è preposto alla progettazione e alla realizzazione del corso, sovrintende al complesso delle attività formative del dottorato e svolge funzioni di indirizzo e di guida alla ricerca dei dottorandi.

Ogni componente del collegio può partecipare a un solo collegio a livello nazionale. È possibile partecipare a un ulteriore collegio unicamente ove questo si riferisca a un corso di dottorato organizzato in forma associata, ivi compresi i corsi di dottorato industriale e i corsi di dottorato di interesse nazionale.

Il Collegio dei docenti svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

- a) approva il piano di attività annuale di ogni dottorando in cui viene indicata l'attività di ricerca e studio, anche all'estero, e di collaborazione alla didattica;
- b) approva, previa valutazione dell'attività svolta dai dottorandi, l'ammissione agli anni di corso successivi al primo, il rinnovo delle borse, le scelte relative alla tesi finale e la designazione del supervisore e dei co-supervisori;
- c) valuta i progressi compiuti nella preparazione della tesi;
- d) individua almeno due valutatori di elevata qualificazione che dovranno esaminare l'elaborato della tesi del dottorando ai fini dell'ammissione all'esame finale. Sono altresì designati due valutatori quali membri supplenti;
- e) promuove la collaborazione didattica e di ricerca con Atenei, Enti, Istituzioni e Centri di Ricerca nazionali e internazionali;
- f) autorizza il dottorando a svolgere attività retribuite che consentono di acquisire competenze concernenti l'ambito formativo del dottorato, previa valutazione della compatibilità delle medesime

attività con il proficuo svolgimento delle attività formative, didattiche e di ricerca del corso di dottorato;

g) autorizza i soggiorni di studio e di formazione, in Italia e all'estero, per periodi superiori a sei mesi;

h) autorizza l'affidamento ai dottorandi di attività di tutorato degli studenti, nonché, entro il limite di 40 ore per ciascun anno accademico, di attività didattica integrativa, quale parte integrante del progetto formativo.

i) dispone con delibera motivata l'esclusione e la sospensione dei dottorandi dalle attività;

l) delibera l'ammissione all'esame finale e approva una relazione da trasmettere, insieme alla tesi, alla Commissione di valutazione finale;

m) approva l'attivazione e la disattivazione degli eventuali *curricula* formativi in cui si articola il dottorato di ricerca;

n) delibera il Regolamento interno del corso da sottoporre, per i profili di competenza, al o ai Consigli di Dipartimento interessati e agli Organi di Governo competenti.

5. Per il funzionamento del Collegio dei docenti si fa espresso riferimento alle norme, ove applicabili, contenute nel Regolamento Generale di Ateneo, Titolo II.

6. Il Coordinatore è eletto dai componenti del Collegio dei docenti, a maggioranza assoluta dei componenti medesimi, tra i professori di prima fascia a tempo pieno o, in caso di motivata indisponibilità, tra i professori di seconda fascia a tempo pieno aventi i requisiti previsti dalla normativa vigente.

Per l'elezione del Coordinatore si fa espresso riferimento alle norme, ove applicabili, contenute nel Regolamento Generale di Ateneo, Titoli VI-VII.

La funzione di Coordinatore può essere esercitata in un solo Collegio a livello nazionale.

7. Il Coordinatore resta in carica tre anni e non può essere rieletto consecutivamente più di una volta. È nominato con decreto rettorale.

8. Il Coordinatore è responsabile dell'organizzazione e del funzionamento complessivo del Corso e dei percorsi formativi in esso previsti ed in particolare:

a) convoca e presiede il Collegio dei docenti;

b) autorizza i dottorandi a svolgere attività didattiche e di ricerca fuori sede, in Italia o all'estero, per periodi di formazione non superiori a sei mesi.

Il Coordinatore può nominare un vice-coordinatore che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento.

9. Nel caso in cui il dottorato venga disattivato il Coordinatore ed il Collegio dei docenti restano in carica fino al completamento dei cicli ancora attivi.

## **Art. 9**

### **Supervisore**

1. A ciascun dottorando sono assegnati un supervisore e uno o più co-supervisori, di cui almeno uno di provenienza accademica, nominati dal Collegio dei Docenti anche tra soggetti esterni ad esso, purché almeno uno in possesso dei requisiti richiesti per i componenti del Collegio medesimo.

2. Il Supervisore:

- a) segue e guida il dottorando nella realizzazione del suo progetto formativo garantendo l'effettivo e proficuo svolgimento delle attività previste fino al completamento della stesura della tesi di Dottorato;
- b) inserisce il dottorando nel proprio gruppo di ricerca e garantisce la disponibilità di attrezzature e risorse per l'attività del dottorando;
- c) informa il Collegio dei Docenti sui progressi del dottorando con cadenza almeno annuale;
- d) esprime un parere sul passaggio del dottorando all'anno di Corso successivo e sull'ammissione al referaggio della tesi ai fini del conseguimento del titolo;
- e) segnala al Collegio dei docenti l'eventuale inadempimento del dottorando agli obblighi di cui al successivo art. 17 anche ai fini della sospensione del pagamento della borsa di studio e dell'esclusione dal corso.

## **CAPO III**

### **ACCESSO AI CORSI DI DOTTORATO**

#### **Art. 10**

##### **Requisiti di ammissione**

1. Ai corsi di dottorato di ricerca possono accedere, senza limiti di età e di cittadinanza, coloro che siano in possesso di laurea magistrale o di diploma di laurea di durata almeno quadriennale, o di un idoneo titolo di studio conseguito all'estero presso una Università straniera alla data di scadenza del

bando, ovvero coloro che consegnano il titolo di studio richiesto dal bando entro la data di iscrizione al corso di dottorato, pena la decadenza dall'ammissione al corso.

2. L'accertamento dell'idoneità del titolo estero è effettuato dalla Commissione giudicatrice di ammissione al corso di dottorato, di cui al successivo art. 14, secondo i criteri previsti dalla normativa vigente.

3. La domanda di partecipazione dovrà essere corredata dai documenti, tradotti e legalizzati, necessari per consentire la valutazione dell'idoneità dei titoli di studio e degli altri titoli, richiamati al successivo art. 13, utili ai soli fini della ammissione al corso.

## **Art. 11**

### **Ammissione in sovrannumero**

1. In aggiunta ai posti con borsa di studio indicati nel bando di concorso, possono essere ammessi in sovrannumero, previa partecipazione al bando di concorso di cui all'art. 12 e superamento delle prove di ammissione di cui all'art. 13, i seguenti candidati:

- a) assegnatari di borse di studio finanziate dal Ministero Affari Esteri italiano o da istituzioni del proprio Paese di nascita, cittadinanza, residenza e domicilio;
- b) coloro che hanno conseguito il titolo di studio richiesto per l'ammissione al corso presso università estere;
- c) titolari di contratto di apprendistato di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 81/2015;
- d) provenienti da Paesi esteri con i quali sia stato stipulato un accordo con l'Università finalizzato all'ammissione ai corsi di dottorato o che beneficino di finanziamenti erogati nell'ambito di programmi di mobilità internazionale;
- e) dipendenti di imprese impegnati in attività di elevata qualificazione (dottorato industriale) o dipendenti di istituti e centri di ricerca pubblici impegnati in attività di elevata qualificazione (con mantenimento di stipendio).

2. Nella proposta istitutiva o di rinnovo dei corsi di dottorato possono essere previsti posti riservati ai dipendenti di cui al precedente c. 1, lett. e) che svolgono attività di ricerca in collaborazione con i Dipartimenti dell'Ateneo o che abbiano stipulato specifici accordi con i corsi di dottorato. I posti a concorso possono essere vincolati allo svolgimento di specifici temi di ricerca.

## **Art. 12**

### **Modalità di selezione**

1. L'ammissione al dottorato avviene in base all'esito di una procedura di valutazione comparativa, indetta almeno una volta all'anno e avviata con la pubblicazione di un apposito bando nel rispetto della normativa ministeriale vigente in materia.

Il Bando di ammissione, emanato con decreto del Rettore, è redatto in italiano e in inglese e viene pubblicato, per almeno trenta giorni, sul sito dell'Ateneo, sul sito europeo *Euraxess* e su quello del Ministero dell'Università. In caso di contestazione farà fede il testo in lingua italiana.

2. Nel caso di progetti di collaborazione nazionali, europei e internazionali, possono essere previste specifiche procedure di ammissione e modalità organizzative, in relazione alle caratteristiche dei singoli progetti di dottorato attivati nell'ambito di corsi di dottorato accreditati.

3. Differenziate procedure di ammissione possono essere previste nel caso che il bando riservi una quota di posti a studenti laureati in università estere ovvero a borsisti di Stati esteri o a specifici programmi di mobilità internazionale.

I posti riservati non attribuiti possono essere resi disponibili per altre procedure di selezione stabilite da bando di concorso, previo parere del Collegio dei Docenti.

4. I candidati che abbiano già conseguito il titolo di Dottore di ricerca non possono essere nuovamente ammessi al medesimo Corso. La valutazione in merito all'identità dei corsi in questione compete al Collegio dei docenti.

## **Art. 13**

### **Prove di ammissione**

1. Al fine di garantire una valutazione comparativa dei candidati, il concorso di ammissione prevede la valutazione dei titoli, eventualmente integrata da una prova scritta e un colloquio.

2. La valutazione dei titoli deve riguardare il percorso formativo, le esperienze professionali e di ricerca.

3. La prova scritta, dove prevista, sarà tesa ad accertare i prerequisiti culturali e potrà essere svolta, a scelta del candidato, in lingua italiana o inglese.

4. Il colloquio, teso ad accertare la verifica delle conoscenze, l'attitudine del candidato alla ricerca e l'interesse all'approfondimento scientifico, può prevedere la presentazione e la discussione di un progetto di ricerca. Tale progetto potrà essere valutato anche in sede di valutazione dei titoli.

Il colloquio prevede l'accertamento della conoscenza della lingua inglese e di eventuale altra lingua coerente con il progetto formativo del dottorato, come espressamente indicato dal Collegio dei docenti e nel bando di concorso.

Qualora sussistano particolari motivazioni, i candidati extracomunitari non residenti in Italia possono sostenere il colloquio per via telematica, con procedure che garantiscano l'identificazione degli stessi.

5. Il punteggio massimo attribuibile è pari a 80, da suddividersi tra titoli, eventuale prova scritta e colloquio secondo quanto previsto dal Collegio dei docenti e dal bando di concorso.

#### **Art. 14**

##### **Composizione e nomina delle Commissioni giudicatrici**

1. Le Commissioni giudicatrici, nominate dal Rettore su proposta del Collegio dei docenti, sono composte da tre esperti nelle discipline attinenti ai macro-settori concorsuali di cui all'art. 15 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 a cui si riferisce il corso, scelti tra professori, ricercatori universitari di ruolo, appartenenti anche a Università estere, e tra ricercatori appartenenti a enti di ricerca. Almeno un componente della Commissione deve appartenere a Università diverse dall'Ateneo. La Commissione può essere integrata, al massimo, da due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca accreditate. Sono altresì nominati due membri supplenti.

2. Assume la presidenza della Commissione il professore di prima fascia con maggiore anzianità nel ruolo o, in assenza, il professore di seconda fascia con maggiore anzianità nel ruolo. Il Presidente può cooptare, dandone comunicazione al Rettore, uno o più esperti per la valutazione della conoscenza delle lingue straniere. In tal caso l'esperto si esprimerà unicamente su tale aspetto della prova.

#### **Art. 15**

##### **Graduatorie di merito**

1. L'ammissione al corso di dottorato avviene secondo l'ordine di graduatoria a copertura dei posti disponibili.

2. I candidati ammessi al corso decadono qualora non esprimano la loro accettazione entro i termini indicati dal bando di concorso. In tal caso subentra un altro candidato idoneo secondo l'ordine della graduatoria. Allo stesso modo si procede in caso di rinuncia espressa prima dell'inizio del corso.
3. In caso di utile collocamento in più graduatorie, il candidato dovrà esercitare opzione per un solo corso di dottorato.

## Art. 16

### **Borse di studio e altre forme di sostegno finanziario**

1. Le borse di studio e le altre forme di sostegno finanziario sono assegnate secondo l'ordine definito nella graduatoria di merito.
2. La definizione degli importi e le condizioni di assegnazione delle borse di studio sono disciplinate da decreti ministeriali.

Le borse di studio hanno durata annuale e sono rinnovate di anno in anno, per un periodo massimo pari alla durata del Corso, a condizione che il dottorando abbia completato il programma delle attività previste, verificato dal Collegio dei docenti.

L'importo della borsa, da erogare in rate mensili, è determinato in misura non inferiore a quella prevista dalla normativa vigente. Tale importo è incrementato nella misura massima del 50% per un periodo complessivo non superiore a 12 mesi per attività di ricerca all'estero. Tale periodo può essere esteso fino a un periodo massimo complessivo di 18 mesi per i dottorati in co-tutela con soggetti esteri.

L'incremento è dovuto per periodi di permanenza continuativi e non inferiori a 30 giorni.

La maggiorazione non può essere percepita per i soggiorni nel paese di provenienza o nel paese di residenza dei dottorandi.

3. Per lo svolgimento dell'attività di ricerca in Italia e all'estero, oltre alla borsa di studio, è assicurato al dottorando un *budget*, a partire dal primo anno di corso, adeguato alla tipologia del corso di dottorato e comunque in misura non inferiore al dieci per cento dell'importo della borsa medesima, finanziato con le risorse disponibili nel bilancio dei soggetti accreditati.

4. La borsa è soggetta al versamento dei contributi previdenziali INPS come previsto dalla normativa vigente.

5. Chi ha già usufruito di una borsa di dottorato, anche parzialmente, non può usufruirne una seconda volta.

6. In caso di superamento del limite di reddito fissato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del precedente art. 4, c. 3 lett. e), la borsa si intende revocata per l'intero anno e quelli futuri. Al fine della verifica del limite fissato, l'interessato è tenuto a dichiarare annualmente il reddito percepito e a segnalare tempestivamente l'eventuale superamento del limite prescritto.
7. La borsa non è cumulabile con alcuna altra borsa di studio o con altre forme di sostegno finanziario, tranne con quelle previste per integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione e di ricerca.
8. Le borse finanziate da soggetti pubblici o privati, nazionali o internazionali, possono essere subordinate alla presenza di specifici requisiti e vincolate allo svolgimento di specifici temi di ricerca da parte del dottorando cui la borsa viene assegnata.
9. Per i borsisti degli Stati esteri e per i beneficiari di borse di studio o di altre forme di sostegno finanziario nell'ambito di specifici programmi di mobilità si fa riferimento a quanto previsto dalla specifica regolamentazione.
10. Nel caso di inserimento nel ruolo di ricercatori universitari o ruoli equipollenti, ai dottorandi è consentita la prosecuzione della frequenza ai corsi, previa rinuncia alla borsa di dottorato loro assegnata.

## **CAPO IV**

### **DIRITTI E DOVERI DEI DOTTORANDI**

#### **Art. 17**

##### **Obblighi e diritti dei dottorandi**

1. L'ammissione al dottorato comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno, salvo quanto previsto ai commi che seguono.
2. Una disciplina specifica può essere stabilita per i dottorandi che frequentano un corso di dottorato in convenzione con un'impresa, un corso di dottorato industriale o nella forma dell'apprendistato di alta formazione, nonché per i dipendenti pubblici che non beneficiano dell'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva o del congedo per motivi di studio.
3. Per ciascun dottorando è ordinariamente previsto lo svolgimento di attività di ricerca e formazione, coerenti con il progetto di dottorato, presso Istituzioni di elevata qualificazione all'estero, autorizzati ai sensi della normativa vigente.

In nessun caso la permanenza all'estero può eccedere i periodi indicati al comma 2 dell'art. 16.

4. Una proroga della durata del corso di dottorato per un periodo non superiore a dodici mesi può essere motivatamente decisa dal collegio dei docenti per comprovate esigenze scientifiche, assicurando in tal caso la corrispondente estensione della durata della borsa di studio con fondi a carico del soggetto finanziatore.

5. Qualora il dottorando non intenda più dedicarsi al tema assegnato, né a collaborare con il gruppo di ricerca e con il suo Supervisore, il Collegio dei docenti può disporre la revoca della borsa di studio o l'attribuzione al dottorando di un nuovo tema di ricerca ovvero la decadenza dal dottorato.

6. I dottorandi, qualora svolgano o intendano intraprendere attività retribuite esterne o interne, anche occasionali e di breve durata, che consentano di acquisire competenze concernenti l'ambito formativo del dottorato, sono tenuti a darne comunicazione al Collegio dei docenti il quale, dopo averne verificato la compatibilità con la frequenza del corso, adotta le conseguenti decisioni, compresa l'esclusione dal corso.

7. Sono estesi ai dottorandi gli interventi in materia di diritto allo studio previsti dal D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68.

8. Ferma restando l'applicazione delle norme a tutela della genitorialità di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, i dottorandi in congedo mantengono il diritto alla borsa di studio. Al termine del periodo di sospensione, la borsa di studio è erogata alla ripresa della frequenza del corso sino a concorrenza della durata complessiva della borsa di studio medesima.

9. L'iscrizione a un Corso di Dottorato è incompatibile con l'iscrizione ad altri Corsi di Dottorato, a Corsi di Laurea e di Laurea magistrale, a Master universitari di primo e di secondo livello e a Scuole di specializzazione presso Università o Istituti di ricerca italiani e/o stranieri, fatte salve le co-tutele.

10. Ai dipendenti pubblici ammessi ai Corsi di Dottorato beneficiano, per il periodo di durata normale del corso, dell'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva o, se dipendenti in regime di diritto pubblico, del congedo straordinario per motivi di studio, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, con o senza assegni e salvo esplicito atto di rinuncia, solo se sono iscritti per la prima volta a un corso di dottorato, a prescindere dall'ambito disciplinare. Rimane fermo il diritto al budget per l'attività di ricerca svolta in Italia e all'estero di cui all'articolo 16, c. 3.

I dottorandi sono coperti contro i rischi derivanti da infortuni sul lavoro dall'assicurazione obbligatoria esistente presso l'I.N.A.I.L. ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 30.6.1965, n. 1124, nonché, limitatamente ai rischi coperti dalle polizze R.C.T. e infortuni stipulate dall'Ateneo con primarie compagnie di assicurazione. Le coperture assicurative operano solo per gli eventi che accadano nell'ambito delle attività formative e di ricerca del Corso, autorizzate dal Collegio dei Docenti, ivi compreso il periodo che va dalla conclusione della frequenza fino alla discussione della tesi.

### **Art. 18**

#### **Progetto formativo**

1. Il progetto formativo del dottorando consiste:

- a) nello svolgimento, sotto la guida di un supervisore, di un programma di ricerca individuale approvato dal Collegio dei docenti e riferito a una tematica tra quelle previste dal Corso;
- b) nella frequenza di attività didattiche e formative complementari all'attività di ricerca, approvate dal Collegio dei docenti ai sensi dell'art. 8, co. 4, lett. h) del presente Regolamento, ivi comprese le attività di formazione trasversale previste dalla normativa ministeriale vigente.

2. L'attività didattica svolta e certificata dai professori e ricercatori universitari nell'ambito dei Corsi concorre all'adempimento degli obblighi istituzionali di cui all'art. 6 della Legge n. 240/2010, nei limiti e alle condizioni stabilite dai regolamenti di Ateneo.

### **Art. 19**

#### **Attività di tutorato e didattica integrativa dei dottorandi**

1. I dottorandi possono svolgere, quale parte integrante del progetto formativo, previo nulla osta del Collegio dei docenti e sentito il Supervisore, attività di tutorato degli studenti nei Corsi di Laurea e di Laurea magistrale, nonché, entro il limite massimo di 40 ore in ciascun anno accademico, attività di didattica integrativa. Tali attività possono essere remunerate tramite gli assegni attribuiti ai sensi della legge 11 Luglio 2003, n. 170 di conversione del D.L. 9 maggio 2003 n. 105.

2. Il Consiglio di Dipartimento, su proposta del Consiglio di corso di studio, dopo aver individuato il tipo di attività formativa nel cui ambito i dottorandi possono svolgere attività didattica integrativa, propone al Collegio dei docenti del corso di dottorato l'attribuzione di compiti didattici sussidiari o integrativi, anche con finalità di tirocinio, da espletare sotto il coordinamento del Supervisore. Le

ore di attività didattica integrativa sono menzionate nella relazione annuale sulle attività didattiche dei dottorandi.

3. Il Consiglio di Dipartimento configura tali attività come assistenza didattica, esercitazioni, seminari finalizzati all'approfondimento delle discipline appartenenti agli ambiti di attività indicati dal Consiglio medesimo e ne determina l'impegno orario.

4. La collaborazione didattica, individuata ai sensi dei commi precedenti, non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Università italiane.

## **Art. 20**

### **Casi di sospensione della frequenza**

1. E' consentita, su domanda debitamente documentata, inoltrata all'Ufficio che gestisce le carriere dei dottorandi, la sospensione dell'iscrizione al corso di dottorato, per la durata massima di 6 mesi, per i seguenti motivi:

- maternità o paternità;
- grave malattia;
- gravi e comprovati motivi di famiglia;
- comprovati motivi previsti dalla legge.

2. Ai fini della tutela della salute, la gestante deve dare quanto prima comunicazione del proprio stato di gravidanza al Coordinatore del corso di dottorato, al Direttore della struttura presso cui svolge la propria attività, al Servizio Prevenzione e Protezione e all'Ufficio che gestisce le carriere dei dottorandi. A prescindere dalla sospensione, ha diritto di svolgere, su indicazione del Coordinatore e sentito il Supervisore assegnato, attività formative alternative a quelle ordinarie quando queste possano mettere in pericolo la propria salute e quella del nascituro.

3. I periodi di sospensione dell'iscrizione al dottorato dovranno essere recuperati con l'autorizzazione del Coordinatore, sentito il Collegio dei docenti.

4. In caso di sospensione di durata superiore a trenta giorni, ovvero di esclusione dal corso, l'erogazione della borsa di studio viene sospesa.

5. Durante il periodo di sospensione il dottorando non è tenuto al versamento delle tasse universitarie e non può effettuare alcun atto di carriera.

## CAPO V

### CONSEGUIMENTO DEL TITOLO

#### Art. 21

##### Esame finale

1. Il titolo di Dottore di Ricerca, abbreviato con le diciture “Dott. Ric.” ovvero “Ph.D.”, viene conseguito all’esito del superamento dell’esame finale.

La tesi di dottorato è redatta in lingua italiana o inglese, ovvero in altra lingua, previa autorizzazione del collegio dei docenti ed è corredata da una sintesi, redatta in lingua inglese.

2. Per comprovati motivi che non consentano la presentazione della tesi di dottorato nei tempi previsti dalla durata del corso, il Collegio dei Docenti può concedere, su richiesta del dottorando e sentito il Supervisore una proroga della durata massima di dodici mesi, senza ulteriori oneri finanziari.

3. La valutazione della tesi è compiuta, nel rispetto della normativa vigente, da parte di almeno due valutatori, non appartenenti all’ente che rilascia il titolo di dottorato e in possesso di un’esperienza di elevata qualificazione, di cui almeno uno è un docente universitario e si conclude con un giudizio di ammissione alla discussione pubblica o di rinvio per un periodo non superiore a sei mesi.

Trascorso tale periodo, la tesi, corredata da un nuovo parere scritto reso dai valutatori, è in ogni caso ammessa alla discussione.

4. La discussione pubblica si svolge innanzi alla Commissione di cui al successivo art. 22.

Al termine della discussione, la Commissione esprime un giudizio scritto e motivato sulla tesi, e, quando ne riconosce all’unanimità un particolare rilievo scientifico, può attribuire la lode.

5. Il titolo è conferito dal Rettore. L’Ateneo ne certifica il conseguimento, a seguito del deposito, da parte del dottorando, di tre copie della tesi finale in formato elettronico.

6. La tesi di dottorato verrà pubblicata nell’archivio istituzionale d’Ateneo ad accesso aperto, che garantirà la conservazione e la pubblica consultabilità del testo completo o del solo *abstract* (1500 caratteri al massimo) o dei soli dati bibliografici. La tesi sarà depositata nell’Anagrafe nazionale dei dottorati oltre che presso le biblioteche nazionali centrali di Roma e di Firenze.

7. Nel caso in cui ricorrano i presupposti per la tutela di privativa industriale di alcune parti della tesi, il Collegio dei docenti potrà autorizzare l’indisponibilità delle parti stesse.

8. Le attività formative svolte dai dottorandi in una o più sedi sono certificate da un documento allegato al diploma finale (diploma *supplement*).

## **Art. 22**

### **Composizione e nomina delle Commissioni per l'esame finale**

1. Le Commissioni per l'esame finale per il conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca sono composte da docenti di ruolo, di cui almeno due professori, nel rispetto, ove possibile, dell'equilibrio di genere. Per almeno due terzi devono appartenere ad altre Università, anche estere e per non più di un terzo da componenti appartenenti ai soggetti partecipanti al dottorato ai sensi dell'art. 4, c. 1. In ogni caso la Commissione è composta per almeno due terzi da componenti di provenienza accademica.

Sono altresì nominati due componenti quali membri supplenti. Tutti i membri devono essere esperti nelle discipline attinenti alle aree scientifiche di riferimento del corso e non devono essere componenti del Collegio dei docenti.

2. Nel caso di dottorati comprendenti *curricula* fortemente differenziati, o per i quali, comunque, la peculiarità degli argomenti trattati nelle tesi lo imponga, il Collegio dei docenti può richiedere al Rettore la costituzione di più Commissioni giudicatrici.

3. Non possono far parte delle Commissioni giudicatrici per l'esame finale docenti ed esperti che abbiano fatto parte della Commissione giudicatrice di ammissione al medesimo corso di dottorato e i Supervisor e co-supervisor di cui all'art. 9.

4. Assume la presidenza della Commissione il professore di prima fascia con maggiore anzianità nel ruolo o, in assenza, il professore di seconda fascia con maggiore anzianità nel ruolo. Le funzioni di Segretario sono espletate dal ricercatore con minore anzianità nel ruolo o, in assenza, dal professore di seconda fascia con minore anzianità nel ruolo, o in assenza, dal professore di prima fascia con minore anzianità nel ruolo.

5. Le Commissioni sono nominate con decreto del Rettore, su proposta del Collegio dei docenti, alla conclusione del ciclo di dottorato e devono concludere obbligatoriamente i lavori nei 60 giorni successivi alla notifica della nomina.

6. Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi internazionali, le Commissioni sono costituite secondo le modalità previste negli accordi stessi.

7. I componenti delle Commissioni riceveranno copia della relazione del Collegio dei docenti sull'attività svolta da ciascun candidato. Sarà cura dei candidati recapitare la tesi ai singoli componenti della Commissione.

### **Art. 23**

#### **Titolarietà dei diritti di proprietà industriale sulle innovazioni conseguite nell'ambito del dottorato**

1. I diritti di proprietà industriale derivanti dalle innovazioni conseguite dai dottorandi sono regolate dalle disposizioni di legge e dal Regolamento brevetti d'Ateneo.
2. Le convenzioni stipulate dall'Università della Tuscia e dai Dipartimenti per l'istituzione dei dottorati e il finanziamento di borse di dottorato devono prevedere che eventuali ipotesi di ricadute brevettuali ed economiche dell'attività di ricerca collegata al dottorato, ivi compresi eventuali vincoli di riservatezza nella divulgazione dei risultati, siano oggetto di specifici accordi.

## **CAPO VI**

### **DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

#### **Art. 24**

##### **Entrata in vigore**

1. Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto di emanazione sull'Albo ufficiale di Ateneo.